



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Danno biologico non determina automaticamente lesione della sfera relazionale

Non può essere riconosciuto il danno derivato, ex art. 138 D.Lgs. n. 209 del 2005, a specifici aspetti dinamico-relazionali personali, quando il danneggiato non ha allegato né provato circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni patite in termini di pregiudizio affettivo-relazionale, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico.

Tribunale Trani, sentenza del 31.08.2021

...omissis...

vvvvha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, ex sezione distaccata di Andria, la compagnia ffff nella qualità indicata in epigrafe, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati nell'ammontare di Euro 878.309,20, poi ridotto in corso di causa al totale complessivo di Euro 678.579,58, conseguenti al sinistro

stradale subito sulla strada provinciale 231, in agro di Andria, l'11.1.2011, alle ore 22 circa, quando un'autovettura Alfa 156 di colore grigio lo investì sopraggiungendogli alle spalle, procurandogli inabilità e malattia grave.

La Compagnia assicurativa si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Con ordinanza resa fuori udienza il 21.1.2016 è stata liquidata in favore dell'attore provvisoria dell'importo di Euro 150.000,00.

La causa è decisa a seguito di assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore, della prova testimoniale e di CTU medico-legale, nonché del deposito di note ex art. 83 D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, e successive modificazioni, e di comparse conclusionali e di replica.

Passando alle questioni di causa, l'istruttoria orale (cf. dichiarazioni testimoniali rese da fffff ha accertato che: - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione un'autovettura Alfa 156 vecchio tipo, di colore grigio, investì E.fffA., sorprendendolo alle spalle, rientrando repentinamente nella propria corsia, a seguito di una manovra di sorpasso, per il sopraggiungere di due camion nell'opposto senso di marcia; - nell'occasioneffff. e un suo connazionale procedevano a piedi, uno dietro l'altro, sul margine destro della carreggiata; - a seguito del sinistro il conducente dell'Alfa 156 fece retromarcia per soccorrere ff., e lo caricò sul veicolo per trasportarlo in ospedale.

Le risultanze della prova testimoniale hanno offerto prova piena del sinistro, non essendovi ragioni di alcuna natura per sostenere la mancanza di genuinità delle dichiarazioni rese nel corso dell'assunzione.

Per quanto precede la Compagnia assicurativa, nella qualità in atti, deve essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 283 D.Lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), in quanto il sinistro è stato provocato nel corso della circolazione stradale da veicolo non identificato per il quale vi è obbligo di assicurazione.

In merito all'accertamento e alla valutazione dei danni alla persona subiti dall'attore, il CTU incaricato nel corso del giudizio, sulla scorta della documentazione in atti ed in base a valutazioni congrue ed immuni da vizi logici e di metodo, ha così concluso: - il giorno 11.1.2011 Efff riportò "politrauma fratturativo con lacerazione del polo renale superiore e medio renale a destra con contestuale ematoma perirenale, versamento libero in corrispondenza del fff, della doccia parieto-colica destra e nel D., frattura dell'apofisi trasversa di fffffffa destra, frattura dell'ultima sacrale a sinistra, diastasi delle sinfisi pubica con ematoma concomitante, frattura sovracondiloidea omero sin, frattura biossea di gamba sinistra al 1/3 medio e destra al 1/3 distale, frattura esposta della mediotarsica destra"; - tali lesioni sono compatibili, dal punto di vista eziologico, con i fatti lesivi riferiti nell'atto di citazione; - il periodo di ITT è stato di 98 giorni, e quello di ITP di altri 60 giorni (al 50% della totale abilità) e di ulteriori 60 giorni (al 25% della totale abilità); - allo stato deve concludersi per una riduzione dell'integrità psicofisica identificabile con un danno biologico permanente di misura pari al 54-57%, con elevata incidenza sulla attività lavorativa generica.

Tali conclusioni sono integralmente condivisibili per le ragioni già esposte, e questo giudice pertanto le fa proprie.

Ora, come noto, il danno da lesione della capacità lavorativa generica derivante dalla presenza di postumi macropermanenti si risolve in una menomazione dell'integrità

psico-fisico della persona ed è risarcibile nell'ambito della liquidazione complessiva del danno biologico: esso non impone quindi alcun autonomo ristoro; è mancata invece del tutto la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia ridotta in un pregiudizio patrimoniale, che non può desumersi automaticamente, in via presuntiva, dalla presenza di postumi (cf. di recente Cass., sesta sezione civile, ordinanza n. 5865 del 4 marzo 2021).

Nulla può essere riconosciuto, inoltre, per il danno derivato, ex art. 138 D.Lgs. n. 209 del 2005, a specifici aspetti dinamico-relazionali personali, dal momento che anche in questo caso il danneggiato non ha allegato nè provato circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni patite in termini di pregiudizio affettivo-relazionale, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cf., tra le altre pronunce, sull'incongruenza rispetto al sistema del danno non patrimoniale in re ipsa: Cass., terza sezione civile, sentenza n. 11269 del 10 maggio 2018). Neppure possono essere applicati correttivi di personalizzazione della liquidazione, in mancanza di specifici elementi di prova (cf. Cass., Sezioni unite civili, sentenze dell'11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 11851 del 9 giugno 2015; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 16992 del 20 agosto 2015; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 10527 del 13 maggio 2011).

Passando, dunque, alla quantificazione ed applicando, in forza dell'art. 138 del decreto già richiamato, i valori previsti dalle note Tabelle di Milano, in uso presso questo ed altri Tribunali in quanto rispondenti alle esigenze di integrale ristoro del danno alla persona, in relazione all'età di 33 anni dell'attore all'epoca del sinistro e in considerazione della percentuale d'invalidità riconosciuta del 57%, si ottiene un importo del danno biologico permanente di Euro 334.910,00. Il danno biologico temporaneo, invece, è pari complessivamente ad Euro 14.157,00 (Euro 9.702,00 per ITT più Euro 2.970 per ITP al 50% più Euro 1.485,00 per ITP al 25%).

In definitiva, il danno subito dall'attore ammonta complessivamente ad Euro 349.067,00. Da tale somma deve essere detratto l'importo di Euro 150.000,00, già percepito dal danneggiato a titolo di provvisionale.

Trattandosi di obbligazione di valore, tuttavia, l'intero importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito (11.1.2011), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass., seconda sezione civile, sentenza n. 1256 del 2 febbraio 1995; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 11616 del 26 ottobre 1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino alla data della sentenza sul capitale via via rivalutato e poi con l'aggiunta degli interessi legali sulla risultante dalla data della sentenza fino al saldo (cfr. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 6321 del 16 maggio 2000; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 9118 del 4 settembre 1990; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 2770 del 14 maggio 1979). Si deve precisare, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria pur in assenza di specifica domanda da parte dell'attore, che essa rappresenta una necessaria componente del calcolo, "la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve

attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione" (così si è espressa la Cass., prima sezione civile, nella sentenza n. 18243 del 17 settembre 2015, nel solco dell'orientamento cui si aderisce).

Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU già liquidate a parte, seguono la soccombenza.

Gli esborsi e i compensi di avvocato sono distratti in favore del difensore costituito, avv.ffffosito, che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e richiesta disattesa, così provvede:

- accerta la responsabilità della fffa., nella qualità di impresa designata per la Regione Puglia dal Fondo di G.V., in relazione al sinistro subito da Effff. l'11.1.2011, per cui è causa;

- per l'effetto, accerta che la fff tenuta a risarcire ad E.fffff i danni non patrimoniali conseguenti, che si liquidano in complessivi Euro 349.067,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via rivalutato fino alla data della presente sentenza e oltre gli ulteriori interessi legali sulla risultante dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;

- condanna la Affffa pagare a Efff tutte le somme dovute, detratta la provvisionale di Euro 150.000,00 già versata;

- condanna inoltre la ff. a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in Euro 468,28 per esborsi ed Euro 21.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Dffoffff, per fattane anticipazione;

- pone a definitivo carico della A. s.p.a. le spese di CTU, già liquidate a parte.

Così deciso in Trani, il 17 agosto 2021.

Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

